

COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

REG. CONV. N.

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2023/24 – 2024/25**

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di
....., nei locali dell'Ufficio Comunale,

TRA

il Comune di Rho, indicato d'ora in avanti come "AC", (codice fiscale 00893240150), in persona del Dirigente Area 2 Servizi alla Persona - Dott. Matteo Bottari (atto di nomina: Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2021), nato a il domiciliato per la carica a Rho (MI) in Piazza Visconti 23, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;

E

gli enti gestori delle scuole per l'infanzia paritarie presenti nel territorio del Comune di Rho (Autorizzate a ciò con nullaosta dell'Ordinario Diocesano di Milano):

1. La Fondazione "Dal Pozzo D'Annone Cuttica di Cassine" ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "Dal Pozzo D'Annone Cuttica di Cassine"**, con sede a Rho in via Nazario Sauro, 22 - C.F. e P.IVA 03507300154, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A48300N - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Diego Crivelli (C.F. CRVDGI73B05D1985):

- a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);
2. La Parrocchia San Michele Arcangelo, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "Luigi Banfi"**, con sede a Rho in via Tevere, 13 - C.F. 86501680150, P.IVA 10026910157, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A48200T - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Walter Gheno (C.F. GHNWTR62A30G220B):
 - a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);
3. La Parrocchia S. Maria e SS. Francesco e Antonio, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata"**, con sede in Lucernate di Rho in via Vittoria, 4 - C.F. 93504850152, P.IVA 09528120158, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A485009 - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Walter Gheno (C.F. GHNWTR62A30G220B):
 - a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);
4. La Parrocchia San Maurizio, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "Immacolata"**, con sede a Rho in via Cesare Battisti, 17 - C.F. 93505010152,

P.IVA 10154220155, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A48400D - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Diego Crivelli (C.F. CRVDGI73B05D1985):

- a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);

5. La Parrocchia S. Ambrogio ad Nemus, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "Sant'Ambrogio"**, con sede a Rho in via S. Ambrogio, 5 - C.F. 93539000153, P.IVA 05106060154, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A486005, in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Michele Di Tolve (C.F. DTLMHL63E19F205M):

- a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);

6. La Parrocchia San Giovanni Battista, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Battista"**, con sede a Rho in via Chiminello 6, C.F. 93518380154, P.IVA 08349920960, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A487001 - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Michele Di Tolve (C.F. DTLMHL63E19F205):

- a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare

ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);

7. La Parrocchia San Vittore, ente gestore della **Scuola dell'Infanzia "San Michele"**, con sede a Rho in via de Amicis, 19 - C.F. e P.IVA 08592540150, CODICE MECCANOGRAFICO: MI1A48800R - in persona del suo Presidente nonché Legale Rappresentante, Don Gianluigi Frova (C.F.FRVLG60L01D416Z):

- a. Paritaria funzionante a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche (sarà cura della Scuola consegnare ogni anno all'Ufficio Pubblica Istruzione la Notifica di funzionamento Scuola);

Premesso

1. Che la Legge 10 marzo 2000 n. 62 ha introdotto nell'ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell'istruzione;
2. Che tale Legge definisce "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia:
 - a. Corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione;
 - b. Sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie;
 - c. Sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima;
3. Che, di conseguenza, nel sistema nazionale dell'istruzione le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio e che, in tale contesto,

le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione;

4. Che nel territorio del Comune di Rho sono operanti le sopracitate scuole per l'infanzia che esercitano la propria attività senza fini di lucro;
5. Che la Regione Lombardia sostiene l'azione educativa delle scuole paritarie, assegnando alle scuole dell'infanzia senza fine di lucro, contributi regionali a sostegno del loro funzionamento secondo i criteri di cui alla D.C.R. 1180 del 16 febbraio 2005;
6. Che è intenzione dell'AC, in riferimento al principio di sussidiarietà, sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'azione educativa delle scuole paritarie per l'infanzia;
7. Che è intenzione dell'Ente Gestore (da ora in poi "Ente") garantire i servizi di cui alla presente convenzione nel rispetto degli standard stabiliti dalla legge e delle prescrizioni contenute nella presente convenzione;
8. Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.....del ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio relativo al Triennio 2022-2025 e che tale piano ha definito di proseguire il rapporto di convenzionamento con gli enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio approvando i relativi schemi di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/08/2025.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune, al fine di favorire l'educazione e la socializzazione dei bambini/e aventi i requisiti per la frequenza nelle scuole per l'infanzia ed in attuazione della normativa regionale sul diritto allo studio, provvede ad erogare all'Ente gestore contributi a sostegno del funzionamento dell'istituzione scolastica ed a sostegno degli alunni disabili residenti iscritti, per i quali la scuola, su precise indicazioni fornite dal competente servizio sanitario, attiva un servizio di assistenza scolastica.

Particolare attenzione si vuole riporre su una progettualità condivisa e su un lavoro di rete tra i vari attori del territorio coinvolti, oltre che una sempre maggiore attenzione alla persona ed al bene comune;

2. Il contributo erogato dal Comune è finalizzato a coprire parzialmente le spese di gestione relative alla scuola dell'infanzia paritaria.

Art. 4 – Contributi erogati: criteri

1. I contributi spettanti a ciascuna scuola sono determinati sulla base dei criteri di seguito elencati che costituiranno il riferimento per la stesura del Piano Comunale per il Diritto allo Studio, approvato annualmente dal Consiglio Comunale:

Anno 2022/2023

n.	Parametro	Importo
1	QUOTA FISSA PER SINGOLA SCUOLA	€ 16.000,00
2	CONTRIBUTO FISSO PER ALUNNO/A ISCRITTO	€ 270,00
3	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER CIASCUN ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE: per aver diritto al contributo, la scuola dovrà presentare apposita certificazione medica prevista dalla normativa, attestante la disabilità	€ 6.000,00

Anno 2023/2024

n.	Parametro	Importo
1	QUOTA FISSA PER SINGOLA SCUOLA	€ 16.000,00
2	CONTRIBUTO FISSO PER ALUNNO/A ISCRITTO	€ 270,00
3	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER CIASCUN ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE: per aver diritto al contributo, la scuola dovrà presentare apposita certificazione medica prevista	€ 6.000,00

	dalla normativa, attestante la disabilità	
--	---	--

Anno 2024/2025

n.	Parametro	Importo
1	QUOTA FISSA PER SINGOLA SCUOLA	€ 16.000,00
2	CONTRIBUTO FISSO PER ALUNNO/A ISCRITTO	€ 270,00
3	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER CIASCUN ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE: per aver diritto al contributo, la scuola dovrà presentare apposita certificazione medica prevista dalla normativa, attestante la disabilità	€ 6.000,00

2. Il contributo previsto è riferito all'anno scolastico. Nel caso di iscrizioni avvenute durante l'anno scolastico il contributo per singolo alunno/a verrà riparametrato in proporzione al periodo di iscrizione.
3. Il contributo per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 -2024/2025 è calcolato sulla base del numero di 430 alunni/e. L'importo massimo complessivo annuo previsto, non contemplando l'importo per gli alunni/e disabili, è di € 228.100,00.

4. Nel caso in cui il numero degli iscritti aumentasse, il contributo massimo erogabile per il Comune non potrà comunque superare € 228.100,00 complessivi;
5. L'erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità:
 - a. Entro il 30 Novembre degli anni 2022 - 2023 e 2024: primo acconto fino ad un massimo del 60% del contributo previsto;
 - b. Entro il 28 Febbraio degli anni 2023 - 2024 -2025: secondo acconto di importo correlato a quanto erogato al precedente punto "a" e al saldo di cui al successivo punto "c";
 - c. Saldo del 10% entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista dall'art. 5;
2. L'importo del contributo annuo di € 6.000,00 relativo all'insegnante di sostegno per gli alunni disabili potrà essere ridefinito in relazioni a casi particolarmente gravi e documentati;
3. L'importo del contributo fisso per singola scuola e per singolo alunno/a potrà essere modificato previo accordo tra le parti in relazione al sopravvenire di eventi e circostanze con significative ripercussioni sui costi di gestione.

Art. 5 – Impegni reciproci

1. Le scuole si impegnano a:
 - a. Operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti e nel rispetto dei valori di fondo della costituzione repubblicana;

- b. Conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c. Accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti;
- d. Accogliere bambini portatori di handicap;
- e. Non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- f. Costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- g. Applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- h. Produrre il rendiconto complessivo delle attività di cui al presente art. 5 entro il 30/06 di ogni anno (2022/2023-2023/2024-2024/2025);
- i. Garantire un orario standard di apertura del servizio di 7 ore giornaliere minime. L'articolazione giornaliera dell'orario è demandata alla libera decisione delle singole scuole;
- j. Per il servizio standard di cui al punto precedente le scuole si impegnano ad applicare una tariffa massima mensile (da settembre a giugno) non superiore ad € 270,00 compresa la quota di iscrizione annuale. Ciascuna scuola potrà applicare tariffe inferiori;
- k. Fornire il servizio di pre e post scuola qualora questo fosse richiesto da

un numero di famiglie superiore a dieci. Il costo orario mensile per il servizio non può essere superiore ad € 36,00. Ciascuna scuola potrà applicare tariffe inferiori;

- l. Fornire il servizio di refezione scolastica ad un costo per singolo pasto non superiore ad € 6,00. Ciascuna scuola potrà applicare tariffe inferiori;
 - m. Ciascuna scuola potrà costituire una singola retta che comprenda il costo per il servizio standard e quello della refezione scolastica mensile. In ogni caso il costo mensile complessivo non potrà essere superiore alla somma dei due parametri. Sono ammesse condizioni più convenienti per le famiglie utenti;
 - n. Garantire le seguenti riduzioni del costo complessivo (tariffa standard + refezione scolastica + pre/post scuola) in caso di frequenza di più figli/e appartenenti al medesimo nucleo familiare:
 - i. 10% di riduzione sulla retta del secondo figlio/a iscritto/a;
 - ii. 20% di riduzione sulla retta dal terzo figlio/a in poi iscritto/a;
 - o. Le scuole potranno non applicare le riduzioni di cui sopra in caso di ISEE superiore ad € 35.000,00;
 - p. Ogni singola scuola può applicare ulteriori forme di riduzione dei costi di frequenza per le famiglie;
2. Il Comune si impegna a:
- a. Erogare il contributo nei termini previsti;
 - b. Collaborare per l'analisi dei casi di disagio sociale al fine di valutare l'eventuale attivazione di servizi di supporto, nei limiti delle disponibilità

di bilancio;

- c. Garantire le ore di supporto educativo per gli alunni/e disabili secondo le stesse modalità utilizzate per gli alunni/e frequentanti le scuole statali.

Art. 6 – Commissione paritetica

1. E' costituita una Commissione paritetica tra i rappresentanti delle Scuole e il Comune per l'esame del rendiconto annuale di cui all'art. 5 e per il controllo sull'applicazione della convenzione;
2. Fanno parte della Commissione:
 - i. In rappresentanza del Comune: il Dirigente Area 2 Servizi alla Persona o suo delegato;
 - ii. In rappresentanza delle Scuole: n. 2 rappresentanti legali scelti tra quelli delle sette scuole o loro delegati e un rappresentante dei genitori scelto tra quelli delle sette scuole;
3. La commissione si dovrà riunire almeno una volta l'anno entro il 30 settembre per l'analisi del rendiconto;
4. Il rendiconto dovrà essere composto da:
 - a. Una relazione che illustri in maniera sintetica:
 - i. Dati sulla popolazione scolastica;
 - ii. Dati sul corpo docenti;
 - iii. Dati sul personale ausiliario, amministrativo e dirigente;
 - iv. Tipologia del contratto di lavoro applicato e di altre eventuali modalità retributive adottate;

- v. Tariffe applicate per ogni tipologia di servizio;
- vi. Riduzioni tariffarie concesse;
- vii. Coerenza con quanto previsto dalla presente convenzione;
- viii. Report economico redatto sulla base del rendiconto approvato;

Art. 7. Disposizioni finali

1. Le scuole materne paritarie si devono attenere per quanto riguarda la privacy al rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati;
2. La presente convenzione è stipulata in forma privata e verrà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico delle scuole;
3. Per tutto quanto non contemplato espressamente nella presente convenzione si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo di sua durata;
4. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Milano.
5. Il Comune potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività scolastiche sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;
6. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione anche per una sola delle seguenti cause:

- a. Cessazione dell'attività scolastica da parte dell'ente Gestore (Parrocchia);
 - b. Applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni a carico dei legali rappresentanti dell'ente gestore e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;
 - c. Condanna del legale rappresentante dell'ente gestore comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. La risoluzione dei rapporti con uno dei sottoscrittori non comporta la decadenza della convenzione, ma solo una ridefinizione dei rapporti economici che dovranno essere riparametrati;
8. Allo scopo di poter verificare l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione il Comune, a mezzo dei propri dipendenti o altri soggetti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno delle singole scuole, previa comunicazione all'ente gestore;

Le scuole si obbligano a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste.

Per il Comune di Rho

Il Dirigente Area 2 Servizi alla Persona – Dott. Matteo Bottari

Per la Scuola dell'Infanzia **"Dal Pozzo D'Annone Cuttica di Cassine"**

Il Presidente - Don Diego Crivelli

Per Scuola dell'Infanzia **"Luigi Banfi"**

Il Presidente - Don Walter Gheno

Per scuola dell'infanzia "**Maria Immacolata**"

Il Presidente - Don Walter Gheno

Per scuola dell'infanzia "**Immacolata**"

Il Presidente - Don Diego Crivelli

Per scuola dell'infanzia "**Sant'Ambrogio**"

Il Presidente - Don Michele Di Tolve

Per scuola dell'infanzia "**San Giovanni Battista**"

Il Presidente - Don Michele Di Tolve

Per scuola dell'infanzia "**San Michele**"

Il Presidente - Don Gianluigi Frova
